

 Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



a.s. 2014 – 2015

Esami di stato del secondo ciclo linee guida

a cura di Agostino Miele


Nucleo di assistenza e vigilanza per gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di 2° grado.



Indice


- ❑ **La normativa**
- ❑ **Le Commissioni d'esame**
- ❑ **I Candidati interni (la procedura di ammissione)**
- ❑ **I Candidati esterni (la procedura di ammissione)**
- ❑ **Il Documento del Consiglio di Classe**
- ❑ **Il credito scolastico e i crediti formativi**
- ❑ **Il calendario delle prove**
- ❑ **La riunione plenaria e la riunione preliminare**
- ❑ **Il contenuto dell'esame – Le prove scritte**
- ❑ **Correzione e valutazione delle prove scritte**
- ❑ **Il colloquio**
- ❑ **I candidati con disabilità**
- ❑ **I candidati con BES/DSA**
- ❑ **Le assenze dei candidati – Le prove suppletive**
- ❑ **La verbalizzazione**
- ❑ **Il voto finale e la certificazione**
- ❑ **Gli adempimenti conclusivi**
- ❑ **La pubblicazione dei risultati**
- ❑ **Le operazioni finali**

La normativa



Normativa

1. La legge e il regolamento



Normativa

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1° [▶], che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Legge 10 dicembre 1997 [▶], n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 [▶], recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

Normativa

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 [\[>\]](#) – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta [\[>\]](#);

Legge 10 marzo 2000, n. 62 [\[>\]](#) “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 [\[>\]](#) “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

Normativa

D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286 [➤], “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige” [➤];

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6 [➤] (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);

Normativa

• Legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 [➤] che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 [➤], e l’articolo 3, comma 3, lettera a) [➤] che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

D.M. 22 agosto 2007, n. 139 [➤], regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 [➤] che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 [➤], come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 – norma in materia di ordinamenti scolastici;



Normativa

D.I. 29 novembre 2007 [▶], concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 [▶] – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 [▶], recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” – Valutazione del comportamento degli studenti;

Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009 [▶];

Normativa

Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 [\[>\]](#) – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” [\[>\]](#);

Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 - disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo [\[>\]](#);

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 [\[>\]](#), concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010 – Esami preliminari per i privatisti [\[>\]](#)

Normativa

DPR 15 marzo 2010, n. 87 [\[>\]](#) - Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

DPR 15 marzo 2010, n. 88 [\[>\]](#) - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DPR 15 marzo 2010, n. 89 [\[>\]](#) - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Normativa

- D.M. 18 gennaio 2011, n. 4 - organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale [\[>\]](#);
- C.M. 4 marzo 2011, n. 20 [\[>\]](#), relativa alla validità dell'anno scolastico;
- Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012 [\[>\]](#), concernente la validità dell'anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;
- D.M. 8 febbraio 2013, n.95 [\[>\]](#), recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.
- Nota prot. n. 7316 del 25 novembre 2014 [\[>\]](#) - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
- O.M. n. 43 prot. n. 608 del 6 agosto 2014 [\[>\]](#) - Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2014/2015

Normativa

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 [\[>\]](#) - Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado


Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 39 [\[>\]](#) - Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2014/2015.

(DM 214 [\[>\]](#), DM 215 [\[>\]](#), DM 216 [\[>\]](#), DM 217 [\[>\]](#), DM 218 [\[>\]](#) del 14/04/2015) - Decreti per lo svolgimento per l'anno scolastico 2014/2015 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo

Normativa

[ORDINANZA MINISTERIALE n. 11](#) - Prot. n. 320 del 29 maggio 2015
**Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2014/2015**

III. Le Commissioni




Normativa

D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 [🔗] - “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

C. M. n. 5 del 26 febbraio 2015 [🔗] - Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/15

C.M. n. 1 del 29 gennaio 2015 [🔗] - Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2014/2015

IV. I candidati con Disabilità e con DSA o con BES



Normativa

Legge n. 104 del 5/2/1992 [□], "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 [▶], recante *Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*


Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005 [▶], relativa agli alunni affetti da dislessia

DM n.5669 12 luglio 2011[□] di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170[□] recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – e Linee Guida[□] allegate al citato DM n. 5669/2011

Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione* [□]

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 [□] e successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 [□], e del 22 novembre 2013 [□],

v. **Le prove scritte**




Normativa

D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000 [[▶](#)], concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;

Decreto Ministeriale 23 aprile 2003, n. 139 [[▶](#)], - Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1^a e della 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Nota prot.1749 del 12 aprile 2012 [[▶](#)] concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

VI. **I crediti**



Normativa


D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 [\[>\]](#), concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 [\[>\]](#), recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 – recante norme per la valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado [\[>\]](#);

D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 - Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico [\[>\]](#)

VII. **Le aree disciplinari**




Normativa

D.M. n. 358 del 18 settembre 1998 [➤], relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015 [➤], - Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

VIII. La certificazione
e
i procedimenti amministrativi



Normativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241 [\[>\]](#) e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.M. n. 26 del 3 marzo 2009 [\[>\]](#), concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 [\[>\]](#), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” [\[>\]](#)

Le commissioni d'esame



Commissioni

Presidente e commissari esterni comuni per ogni due Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Per ogni classe non più di 35 studenti.

N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali possono esserci commissioni:

- con un numero maggiore di candidati esterni,
- con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione scolastica e solo presso istituti statali)
- ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

L. 1/07 - O.M. 11/2015, art. 10

Commissioni

Licei musicali e coreutici:

- Con riferimento all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 [▶], nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale.

L. 1/07, art. 4 - O.M. 11/2015, art. 4, c 20

Commissioni

Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dalla normativa già citata, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

O.M. 11/2015, art. 10 , D.M. 4/2011

Commissioni

- **Il principio della parità**
- **Operazioni collegiali**
- **Sostituzione immediata dei commissari assenti** per tutta la durata delle operazioni d'esame
- **Assenze temporanee (1 giorno):** possono proseguire le correzioni di prima e seconda prova scritta; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione, ivi compresi i colloqui
- **Assenza del presidente:** è sostituito dal vice, per operazioni non collegiali; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione, ivi compresi i colloqui
- **Vice presidente:** Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

Il presidente

È il garante del corretto svolgimento dell'esame

- **Essere presente** nelle operazioni collegiali
- **Promuovere un clima di serenità e di collaborazione** tra interni ed esterni
- **Garantire la correttezza delle procedure**
- **Orientare verso scelte corrette** sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione
- **Quanto altro possa occorrere** è stabilito dal presidente della commissione d'esame. 32

I Candidati interni

La procedura di ammissione



L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - O.M. 11/2015, art. 2



Ammissione candidati interni

- ❑ sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.
- ❑ la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico

D.P.R. 122/09 – O.M. 11/2015, art 2

Ammissione candidati interni

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della delibera di ammissione.

Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate.

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Si fa presente che, in base all'attuale normativa, il Consiglio di Classe delibera sulle valutazioni da attribuire agli alunni nelle singole discipline e nel comportamento, all'unanimità o a maggioranza. L'ammissione o la non ammissione discendono di conseguenza dai voti attribuiti.

D.P.R. 122/09 — O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all'albo della scuola:

- per gli ammessi con l'indicazione del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Ammesso",
- per i non ammessi con la sola dicitura: "Non ammesso".

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 -D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

Anche per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.):

- in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede di esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso";
- in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso".

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2, c. 6

Ammissione candidati interni

Anche per gli alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico personalizzato

- in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede di esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso", senza alcuna aggiunta;
- in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso", senza alcuna aggiunta.

O.M. 11/2015, art. 2, comma 7

Ammissione candidati interni

I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato, prevista dal DPR 21/11/2007, n. 235 [➤]

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11 DPR 21/11/2007, n. 235 [➤])

O.M. 11/2015, art. 2, comma 13 e 14

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

Nella regione Lombardia sono ammessi agli esami come candidati interni gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di leFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 [➤] e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia [➤].

D.Lgs. 226/05 – O.M. 11/2015, art. 2 comma 1, lettera c

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

Il Direttore Scolastico Regionale dispone l'assegnazione dei candidati a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli effetti "interni" ai sensi del D.Lgs. 226/05 – O.M. 11/2015, art. 2 comma 1, lettera c) quale "articolata".

Ammissione / con abbreviazione

Sono ammessi all'esame con abbreviazione di un anno gli studenti che

- hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado, senza essere incorsi in ripetenze e che:

- abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento nello scrutinio finale del quarto anno,

- o abbiano riportato una media non inferiore a 7/10 e non meno di 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei 2 anni precedenti, e non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti.


L. 1/07 – D.P.R. 122/09- D.M. 99/09- O.M. 11/2015, art. 2, comma 10

I Candidati esterni

La procedura di ammissione



L. 1/07 – L. 167/09 – O.M. 11/2015, artt. 3, 4, 5 e 7



Ammissione / candidati esterni

Sono tenuti a presentare domanda di ammissione all'esame e a quelli preliminari, all'U.S.R.

Gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza. Se nel comune di residenza non è presente alcun istituto con l'indirizzo prescelto, i riferimenti successivi sono, nell'ordine, la provincia o la regione.

L'ammissione agli esami dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare. L'esame preliminare viene sostenuto nell'Istituto in cui il candidato esterno sosterrà l'esame di Stato, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato è stato assegnato. L'esame preliminare verte sulle materie dell'ultimo anno nonché su quelle dell'anno o degli anni precedenti per i quali il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva. Vanno considerati eventuali crediti formativi. Il superamento dell'esame preliminare, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe per lo stesso indirizzo di studi.

I candidati sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento

Ammissione / candidati esterni

Unicamente per l'anno scolastico 2014/2015, i candidati che abbiano riportato esito negativo all'esame di Stato per l'indirizzo di studio del previgente ordinamento "Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità" nell'anno scolastico 2013/2014 e i candidati in possesso di promozione o idoneità alla quinta classe o a classi intermedie dell'indirizzo di studio medesimo possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, per il predetto indirizzo di studio e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 21.

8. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei suddetti corsi di studio del previgente ordinamento di "Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità" i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi.

Ammissione / candidati esterni

- I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli che compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.
- In base al nuovo ordinamento, in particolare all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento sul riordino degli Istituti professionali" [➤], che sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
- Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

O.M. 11/2015, art. 3, c. 3

Ammissione / candidati esterni

- Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
- La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
- Il contributo è restituito, ad istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

O.M. 11/2015 , art. 22

Ammissione / candidati esterni Paesi UE e non UE

• I candidati esterni, provenienti da Paesi UE (e, per analogia, gli studenti appartenenti a paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare.

I candidati, provenienti da Paesi non UE, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dalla normativa, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare.

I cittadini elvetici sono ammessi a sostenere, in qualità di candidati esterni, esami finali di Stato in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani (Nota MPI 5/03/08)

L. 1/07 – O.M. 11/2015, art. 3, c. 10 e 11

Candidati esterni

ESAMI PRELIMINARI : Tutti

⑩ **Idoneità alla classe quinta dello specifico indirizzo di studi**

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno del nuovo ordinamento

⑩ **Non in possesso di idoneità alla classe quinta**

Esame preliminare sul quinto anno + gli anni eventualmente mancanti

⑩ **Altro diploma di un altro indirizzo**

Esame preliminare “integrativo” sulle discipline mancanti

⑩ **Ammessi all’esame di Stato in anni precedenti, che non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate**

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno del nuovo ordinamento

O.M. 11/2015, art. 7

Il documento del Consiglio di Classe



D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art 6

Il documento del Consiglio di classe

- **Esplicita l'azione educativa e didattica** del quinto anno
- **Indica:** contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso realizzato, criteri e strumenti di valutazione, risultati raggiunti; riferimento alle esperienze di alternanza scuola lavoro
- Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
- Possono essere **allegati** eventuali atti relative alle prove effettuate e alle iniziative realizzate in preparazione dell'esame (terze prove, simulazioni delle altre prove e del colloquio, ecc.)
- **E' riferimento costante** per l'attività della Commissione (che dunque **deve** conoscerlo)
- **Il presidente è garante della coerenza** tra le scelte della Commissione d'esame e il percorso (ad es. attenersi ai **programmi effettivamente svolti** nella terza prova e nel colloquio)

Il documento del Consiglio di classe

- Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 5, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

Il credito scolastico e I crediti formativi



O.M. 11/2015, art 8 e art 9



Ammissione / attribuzione credito

Si applica la ripartizione del punteggio del credito scolastico prevista dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 [➤].

I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate a questo decreto, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. 42 del 22.05.2007.

(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. A Credito per candidati interni		
	3 [^]	4 [^]	5 [^]
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. B Credito per candidati esterni/ esami idoneità
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. C Credito per candidati esterni/ prove preliminari
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni

- .Per l'attribuzione dei voti utilizzare l'intera scala decimale.
- .Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata.
- . art. 8, comma 6 - Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma dell'art.11 D.P.R. n. 323/1998 [\[>\]](#) (che prevede integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento scolastico).

D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015,art. 8

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni

Considerazione nella banda d'oscillazione, definita in base alla media dei voti d'ammissione, dell'impegno e dell'interesse mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: Insegnamento della religione cattolica, attività alternative, attività di studio individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento dell'offerta formativa.

I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8, c. 12,14,15,16

Ammissione / attribuzione credito

La valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

O.M. 11/2015, art. 8, c. 5

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni, Regione Lombardia

- Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico ai candidati ammessi agli esami di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009 [➤], viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di *Qualifica*, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di *Diploma Professionale*, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale.

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8, c. 17

Ammissione / attribuzione credito

In pratica si applicano le seguenti modalità:

- ove necessario, il voto di qualifica e di diploma è trasformato in decimi. Il valore ottenuto è convertito in credito scolastico secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 [➤], relative ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
- i punti della banda di oscillazione del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell'esame di qualifica;
- i punti della banda di oscillazione del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di leFP del quarto anno;
- i punti della banda di oscillazione del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l'esame di Stato;
- per l'attribuzione della lode si applica il decreto ministeriale n. 99/2009 [➤].

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Ammissione / attribuzione credito

Candidati esterni

- attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

- il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8

Crediti formativi

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei voti finali conseguiti.

Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a cura dei candidati stessi.

Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell'alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame..

Poiché i crediti formativi possono essere valutati anche al fine della determinazione delle prove d'esame preliminare, i candidati esterni che vogliono riconosciuti dei crediti per tale motivo devono produrre la documentazione richiesta ovviamente prima dello svolgimento delle prove

D.M. 24/02/2000, n. 49

Il calendario delle prove

17 giugno 2015
PRIMA PROVA
RICORDATI DI PORTARE

- un documento d'identità
- l'orologio
- IL VOCABOLARIO!
- cibo e acqua
- LA MAPPA DELLA "TESINA"

E ATTENZIONE:

- non dimenticare TITOLO e DESTINAZIONE
- e ricordo che una BELLA CALLIGRAFIA può fare MIRACOLI!

18 giugno 2015
SECONDA PROVA
RICORDATI DI PORTARE

- un documento di identità
- l'orologio
- cibo e acqua

.... AH, DIMENTICAVO, LA VERSIONE RIESCE MEGLIO SE HAI IL VOCABOLARIO.

SCRIVI BENE!

...e occhio alle zebre!

22 giugno 2015
terza prova
TI SERVIRANNO

- Vocabolari
- calcolatrice non programmabile e occorrente per eventuali grafici
- orologio
- generi di conforto

SCRIVI BENE E PIANIFICA IL LAVORO

quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare

Colloquio

- Porta tutto quello che ti serve per la "tesina"
- Sii pronto a spiegare eventuali SVARICII negli scritti.
- Cerca di avere un CAVALLO DI BATTAGLIA per ogni materia.

PREPARATI DELLE RISPOSTE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

- perché hai scelto questo argomento?
- da quale materia vuoi cominciare?
- cosa farai da grande?

E NON VESTIRTI COME UN DEFICIENTE!

O.M. 11/2015, art 14

Il calendario delle prove

Il calendario delle prove per l'a. s. 2014/2015

- **prima prova scritta: mercoledì 17 giugno 2015, ore 8.30 (durata massima: sei ore);**
- **seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 18 giugno 2015, ore 8.30.** La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova.
 - Nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno, con esclusione del sabato.
 - Nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore. La seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti. Nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato.
- **terza prova scritta: lunedì 22 giugno 2015, ore 8.30**



Il calendario delle prove

- Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 19 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe.
- Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
- Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.



Il calendario delle prove

- Il 22 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.
- La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.
- Per i Licei Artistici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.

Il calendario delle prove

- **Quarta prova scritta: martedì 23 giugno 2015, ore 8.30.** Tale prova si effettua:
 - nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal **D.M. 8 febbraio 2013, n.95** ,
 - nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.



La riunione plenaria e la riunione preliminare



O.M. 11/2015, artt. 12 e 15



Riunione plenaria

Riunione plenaria: (15/6/2015 ore 8.30 c/o Istituto di assegnazione):

- verifica presenza commissari, da parte del presidente o del componente più anziano di età
- nomina del sostituto dei segretari (in ciascuna classe/commissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali)
- Tempi e modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni
- ordine di successione per inizio terza prova,
- operazioni disgiunte valutazione elaborati,
- operazioni disgiunte valutazione finale,
- calendario delle operazioni delle **Commissioni 12**

Riunione plenaria

.....o in una successiva riunione appositamente convocata, secondo il calendario stabilito:

- ❑ data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base al sorteggio:
 - a) ordine precedenza tra le due classi/commissioni
 - b) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni
 - c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica
(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni in più commissioni)
- ❑ data pubblicazione risultati di ciascuna prova scritta per ogni classe (un giorno prima della data fissata per l'inizio dei colloqui)
- ❑ data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi/commissioni.

O.M. 11/2015, artt. 12

Riunione preliminare

Altri adempimenti:

- nomina del sostituto del presidente (unico per le due classi/commissioni, tranne casi di necessità debitamente motivate)
- esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché della documentazione presentata dai candidati esterni. L'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati deve essere completato prima dell'inizio dei colloqui.
- Dichiarazioni di non aver impartito lezioni private ai candidati e di non avere con essi rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado

O.M. 11/2015, art. 15

Riunione preliminare

- **Irregolarità:**

- il Presidente rileva irregolarità insanabili: ne dà comunicazione al Ministero.
- il Presidente rileva irregolarità sanabili dall'istituto sede di esame: invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente, eventualmente tramite convocazione del consiglio di classe.
- il Presidente rileva irregolarità sanabili dal candidato: invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine per tale adempimento.

O.M. 11/2015, art. 15

Riunione preliminare

Altri adempimenti:

prima dell'inizio dei colloqui:

- esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio
- criteri terza prova e colloquio
- criteri integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino a un massimo di 5 punti
- criteri correzione 1^a e 2^a prova scritta (la Commissione può operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno due docenti per area)
- criteri correzione 3^a prova
- criteri valutazione colloquio
- valutazione finale e relativi atti

N.B. Tutte le deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate

Contenuto esame / le prove in sintesi

Prove scritte:

- ❑ le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione (*cfr. L.n.1/07 e O.M. 11/2015*)
- ❑ Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139 [➤].
- ❑ Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 [➤]. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall'articolo 2 all'articolo 11 del suddetto decreto ministeriale.

D.M. 91/10 - O.M. 11/2015

Contenuto esame / uso del CAD nella prova scritta

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali, sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La Commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD.

N.B. Assicurarsi che sia stato inibito l'accesso a INTERNET nei laboratori ove si svolge la prova.

O.M. 11/2015, art. 15, c. 2

Contenuto esame / le prove in sintesi

Prove scritte:

- ❑ Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429 [▶], concernente le caratteristiche generali.
- ❑ Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429 [▶], tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
- ❑ La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento **D.M. 91/10 - O.M. 11/2015** articolo 6 della presente ordinanza.

Contenuto esame / precauzioni

- Adottare le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte.
- Invitare i candidati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

O.M. 11/2015, art. 12, c. 5

Contenuto esame / precauzioni

- Avvertire i candidati che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.
- Vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d'esame.

O.M. 11/2015, art. 12, c. 5

Correzione e valutazione delle prove scritte



D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art. 20



Valutazione prove scritte

- La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
- **Criteri di valutazione:** vanno stabiliti **prima** della correzione e **collegialmente**
- **Correzione:** per aree disciplinari la prima e seconda prova, collegiale la terza
- **Valutazione:** sempre collegiale
- **Giudizio analitico** riferito ai criteri che si conclude con un voto in quindicesimi; il tutto va riportato sulla scheda d'esame del candidato
- Fare attenzione, nei limiti del possibile, ai **punteggi "pesanti"** (minore possibilità di compensazione all'orale).
- Problema dei **tempi di correzione:** deve essere adeguato a consentire una valutazione meditata.

Valutazione prove scritte


- **Si consiglia vivamente l'utilizzo di griglie di valutazione.**
- Le griglie di valutazione sono uno strumento docimologico utilizzato al fine di rendere la valutazione la più oggettiva possibile, basandola su indicatori predefiniti.
- La somma dei punteggi assegnati ai singoli indicatori determina il voto finale della prova.
- Si garantisce: trasparenza valutativa, minore soggettività, collegialità, motivazione del punteggio.
- E' disponibile sul SIDI e nell'applicativo "Commissione web" una griglia di valutazione della seconda prova scritta di matematica nei licei scientifici che la commissione può adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.

N.B. Apporre la firma di tutti i membri della Commissione su ogni griglia di valutazione

Risultati prove scritte

- ⑩ Punteggio da pubblicare all'albo: **punteggio delle singole prove**
- ⑩ **Un giorno prima** dell'inizio dei colloqui di ciascuna classe (Si intende per "giorno prima" il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Il colloquio



D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art. 21



Il colloquio

- ❖ **Deve essere svolto davanti all'intera Commissione** in unica soluzione temporale
- ❖ Deve verteere su **argomenti di interesse multidisciplinare** attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso
- ❖ Deve interessare **tutte le discipline** per le quali i commissari interni ed esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa vigente

O.M. 11/2015 , art. 21

Il colloquio

Per la conduzione del colloquio, **tre fasi**:

- **argomento, o presentazione** di esperienze di ricerca e di progetto, a scelta dal candidato,
- **argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato**, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del colloquio),
- **discussione** prove scritte.

N.B. Non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

O.M. 11/2015, art. 21

Il colloquio

- ❑ Per quanto concerne l'accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno..
- ❑ La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare e con l'osservanza della procedura prevista per la correzione delle prove scritte di cui all'articolo 20.

O.M. 11/2015, art.21

Alcune attenzioni

- **Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario pomeridiano.**
- **Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando preventivamente il tempo medio da dedicare ad ogni fase.**
- **Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati più problematici.**

Alcune attenzioni

- **Nei confronti del candidato: chiedere chiarimenti, facilitare in caso di difficoltà, intervenire senza interrompere.**
- **Raccogliere appunti, compilare la griglia di valutazione e verbalizzare: “la verbalizzazione che descriva la procedura cui si accompagna la griglia NON richiede alcune motivazioni di giudizi, poiché questi sono implicitamente contenuti nella griglia medesima” (accompagnare la griglia con legenda).**

I candidati con disabilità



O.M. 11/2015, art 17

Attenzioni: disabilità

- *“La finalità dell’Esame di Stato è quella di analizzare e verificare la preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo.”*
- Anche per l’allievo diversamente abile l’esame rappresenta una occasione per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, che viene effettuato sul P.E.I. Solo che bisogna distinguere tale analisi in due parti:
 - Se il P.E.I. è **curricolare o su obiettivi minimi**, il superamento dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma. Al candidato vengono somministrate “prove equipollenti”, che equivalgono integralmente a quelle ordinarie e sono riconducibili ai programmi ministeriali.
 - Se il P.E.I. è **differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi, ma viene rilasciato solo un certificato delle competenze (DPR. 323/98 art. 13 [▶]). Al candidato vengono somministrate prove differenziate, che sono conformi solo al piano educativo individualizzato

L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

P.E.I. curricolare o su obiettivi minimi

Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:

- tempi maggiori per le prove scritte;
- strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno) ;
- Assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);
- prove equipollenti, che
 - › possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;
 - › devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;
 - › possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
 - › vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l'aiuto di esperti.

L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

P.E.I. differenziato

- I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro. La Commissione predispone prove **differenziate sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.**
- E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.
- Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.
- Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.
- Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione.

L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

P.E.I. differenziato

- I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

**L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3**

Attenzioni: disabilità- l'attestato delle competenze

- La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:
 - descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
 - permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
 - fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
 - essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.
- Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.
- La Circolare 11186 del 20.07.2001 presenta il modello di attestazione delle competenze per gli alunni con disabilità che non conseguono il titolo di studio:
- http://www.pubblica.istruzione.it/news/2001/cm125_01.shtml

L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98; art. 13
O.M. 11/2015, art. 17 c. 4

Attenzioni: DSA

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Possono essere previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d'anno.

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 11/2015 art. 23, c. 1**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 [➤].

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 11/2015 art. 23, c. 2**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 11/2015 art. 23, c. 3**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva.

La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 11/2015 art. 23, c. 3**

Attenzioni: BES

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) devono essere formalmente individuati dal Consiglio di classe

Il consiglio di classe deve fornire utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

Il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA

Attenzioni: BES

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 [▶] e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 [▶] e del 22 novembre 2013 [▶] - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le assenze dei candidati

– Le prove suppletive



O.M. 11/2015, art 24



Assenze dei candidati – Prove suppletive

I candidati che sono costretti da gravi motivi, di salute o di famiglia, ad assentarsi dalle prove scritte devono chiedere di essere ammessi alla sessione suppletiva entro il giorno successivo allo svolgimento della prova da cui sono stati assenti.

Se non possono partecipare neppure alla sessione suppletiva, devono richiedere, con le stesse modalità, di partecipare ad una sessione straordinaria che si tiene nel mese di Settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Se non potranno partecipare neanche alla sessione straordinaria, dovranno ripetere l'anno.

Se la richiesta è determinata da motivi di salute il Presidente deve predisporre immediatamente l'accertamento con visita fiscale.



Assenze dei candidati – Prove suppletive

- La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 1 luglio 2015 alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2015 alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, nei giorni successivi per gli esami nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
- L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

La verbalizzazione



O.M. 11/2015, art 25



Verbalizzazione

- **Particolare attenzione** per le conseguenze in caso di contenzioso
- La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
- Dalla verbalizzazione deve essere possibile **ricostruire le operazioni** svolte dalla commissione, con trasparenza e completezza
- Le deliberazioni adottate vanno sempre **motivate**
- La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà uno strumento informatico di supporto e, solo eccezionalmente, si avvarrà della compilazione cartacea.

Il voto finale e la certificazione



O.M. 11/2015, art 26

Punteggi massimi

- **45 punti per le prove scritte** (15 punti per ogni prova; prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 10);
- **30 punti per il colloquio** (prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 20);
- **25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni;**
- **100 punti il punteggio massimo complessivo;**
- inoltre la Commissione dispone di un punteggio integrativo fino a un **massimo di 5 punti** entro i 100 punti totali.

- Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100

L. 1/07 – O.M. 11/2015

Voto finale e certificazione: Attribuzione Bonus

- **Requisiti:** almeno 15 punti di credito scolastico e 70 nelle prove d'esame (invariato) - NB: Non somma 85!
- **Quando:** i criteri per il bonus sono da definire prima dell'inizio delle prove
- **Quanto:** fino a 5 punti; differenziare
- **Discrezionale:** si può (non è dovuto)
- Se attribuito va **motivato**
- **Criteri:** prove d'esame, percorso scolastico, ecc. (da definirsi possibilmente prima dell'inizio delle prove)
- **Funzione:** valorizzare gli studenti meritevoli

Voto finale e certificazione: Attribuzione Lode

• **Requisiti:**

1. Raggiungere il punteggio 100 senza aver usufruito di “bonus”; unanimità
2. Credito scolastico massimo, senza integrazioni di cui all’art. 11, DPR 323/98
3. Scrutinio 3°, 4° e 5° anno: media superiore a 9/10 e solo voti uguali o superiori a 8/10
4. Credito scolastico: massimo, attribuito sempre all’unanimità
5. Valutazione delle prove d’esame: voto massimo attribuito all’unanimità
6. Studenti che anticipano per merito: non meno di 8/10 e media voti > 9

⑩ **Discrezionale:** si può, non è un obbligo ... ma con questi requisiti!!!

⑩ **Finalità:** premiare studenti “eccellenti”: differenziare i 100 con il bonus da quelli senza bonus

L. 1/07 – DM 99/09 -
O.M. 11/2015, art. 26

Gli adempimenti conclusivi



O.M. 11/2015, art 26



Adempimenti conclusivi

- Relazione del Presidente (facoltativa)
- Compilazione del modello di certificazione
- Pubblicazione congiunta dei risultati all'albo dell'istituto (con i voti)
- Predisposizione plico (distinto per classe)
- Consegna atti, materiali e documenti al dirigente o suo sostituto

Adempimenti conclusivi

- ❖ Relazione finale del presidente: non più obbligatoria ma ... libera, con eventuali osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, ma soprattutto proposte migliorative per il nuovo esame di Stato
- ❖ I Presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda (redatta autonomamente dal Presidente) nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda è da mantenere comunque agli atti della scuola. Una copia della medesima, in formato digitale, sarà invece trasmessa, per via telematica, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza. .

O.M. 11/2015 art. 26

La pubblicazione dei risultati



O.M. 11/2015, art 27



Publicazione risultati

- L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con **l'indicazione del punteggio finale** conseguito e con la sola indicazione **ESITO NEGATIVO** nel caso di non superamento dell'esame.
- Qualora venga attribuita la **lode**, deve esserne fatta menzione.
- Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla **scheda** di ciascun candidato e sui **registri** d'esame.
- Il riferimento all'eventuale effettuazione di prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo.

DPR 122/09 - O.M. 11/2015 art. 27

Publicazione risultati

- L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
- Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262 [▶], all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

DPR 122/09 - O.M. 11/2015 art. 27

Le operazioni finali



Operazioni finali

- Cosa va inserito nel “pacco”:
 - Una copia in bianco, siglata da tutti i membri della Commissione, delle griglie di valutazione
 - Prima prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della prima prova scritta
 - Griglie di valutazione della prima prova scritta dei candidati
 - Seconda prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della seconda prova scritta
 - Griglie di valutazione della seconda prova scritta dei candidati

Operazioni finali

- Cosa va inserito nel “pacco”:
 - Terza prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della terza prova scritta
 - Griglie di valutazione della terza prova scritta dei candidati
 - Testi delle terze prove scritte non scelti
 - Fogli firma della prima prova scritta
 - Fogli firma della seconda prova scritta
 - Fogli firma della terza prova scritta
 - Griglie di valutazione dei colloqui dei candidati
 - Schede dei candidati
 - Verbali

Operazioni finali

➔ Cosa va inserito nel “pacco”:

- Dichiarazioni dei membri della Commissione
- Calendari delle prove di esame
- Esito finale
- Documentazione varia riguardanti l'esame

N.B. Va fatto un “pacco” per ogni classe. Il pacco va depositato agli atti della sede di esame e non nella sede dell'istituto di assegnazione (qualora le due sedi non coincidono)

Operazioni finali

➔ Cosa non va inserito nel pacco e va consegnato al Dirigente scolastico o al suo sostituto:

- Il plico del materiale
- Due copie del registro d'esame per ciascuna classe, **di cui una copia in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale**
- Un prospetto dei risultati degli esami (uno per ogni classe – la pubblicazione degli esiti va fatta all'albo della sede di esame e non nella sede dell'istituto di assegnazione (qualora le due sedi non coincidono))
- I documenti dei candidati interni
- I documenti dei candidati esterni (ove siano presenti)
- Copia della relazione del Presidente (qualora lo ritenga opportuno)
- Scheda sulle motivazioni di attribuzione di eventuali lodi, una cartacea e una informatica (da inviare al dirigente tecnico di vigilanza, tramite l'UST)

Disposizioni organizzative: plico telematico

E' confermato il Progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta).

Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un "*referente di sede*".

O.M. 11/2015, art. 32 –
nota MIUR 26/5/2015 prot. 4674

Disposizioni organizzative: plico telematico

Prima dell'inizio delle prove alle scuole saranno trasmesse le chiavi per aprire il plico telematico la mattina di ogni prova.

Un'altra chiave per l'apertura sarà fornita la mattina di ogni prova stessa dal Ministero.

Nel caso vi fossero problemi per l'apertura del plico telematico la commissione può rivolgersi all'UST.

O.M. 11/2015, art. 32 –
nota MIUR 26/5/2015 prot. 4674

Disposizioni organizzative: precauzioni

E' assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista l'esclusione da tutte le prove.

E' inoltre vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare" o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless", comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.

nota MIUR 26/5/2015 prot. 4674

Disposizioni organizzative: precauzioni

In ognuno dei giorni impegnati dalle prove scritte, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, **esclusivamente il collegamento con la rete INTERNET dei computer utilizzati**: 1) dal dirigente scolastico o di chi ne fa le veci; 2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 3) dal referente o dai referenti di sede.

Nel corso delle prove scritte sarà pertanto disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all'interno delle sedi scolastiche interessati dalle prove scritte. Saranno altresì resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.

nota MIUR 26/5/2015 prot. 4674

Considerazioni finali

La motivazione più importante per il lavoro, nella scuola come nella vita, è il piacere del lavoro, piacere che si prova di fronte al suo risultato e alla consapevolezza del suo valore per la comunità.

A. Einstein

A. Einstein

